collegamento FL@SH SIULP

del 14 novembre 2026



TAVOLO PER L'OTTIMIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'OPERATIVITÀ DEI REPARTI MOBILI CONVOCAZIONE DEL 10 NOVEMBRE 2026

Il 10 novembre si è riunito, presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il tavolo per l'ottimizzazione dell'organizzazione e dell'operatività dei Reparti Mobili, presieduto dal Direttore dell'ufficio RI - Ordine e Sicurezza Pubblica, dott. Raffaele Alfieri, con la partecipazione del Direttore del Servizio Reparti Speciali, dott. Fabio Abis, e del Vice Prefetto Direttore dell'ufficio V - Relazioni Sindacali, dott.ssa Maria De Bartolomeis.

In apertura dei lavori, il dott. Alfieri ha espresso, a nome dell'Amministrazione, un sentito apprezzamento per l'elevata professionalità dimostrata da tutto il personale nei servizi di ordine pubblico svolti nel mese di ottobre, sottolineando in particolare le capacità di prevenzione e di gestione delle criticità degli operatori dei Reparti Mobili.

Il SIULP ha accolto con favore le parole di riconoscimento rivolte ai colleghi, ringraziando l'Amministrazione e assumendo l'impegno di farle giungere a tutto il personale dei quindici Reparti Mobili dislocati sul territorio nazionale. Un apprezzamento che, tuttavia, non può prescindere dalla necessità di affrontare con determinazione le numerose criticità strutturali e gestionali che da tempo attendono risposte. Proprio per questo, il SIULP ha espresso una ferma presa di posizione anche sulle modalità di funzionamento del tavolo, la cui convocazione, a distanza di due anni e mezzo dalla precedente, appare difficilmente conciliabile con la cadenza trimestrale prevista dal decreto istitutivo. Un ritardo che non rappresenta soltanto un problema formale, ma che finisce per svuotare di efficacia uno strumento di confronto nato proprio per individuare soluzioni condivise e garantire condizioni di lavoro adeguate a chi opera quotidianamente in contesti particolarmente impegnativi.

Il rispetto degli accordi raggiunti e delle successive circolari dipartimentali costituisce, infatti, il presupposto indispensabile per assicurare credibilità alle relazioni sindacali. Su questo aspetto il SIULP ha denunciato con particolare fermezza il mancato rispetto, in alcuni Reparti, a partire da quello di Catania, delle intese definite nei precedenti incontri e recepite attraverso precise disposizioni ministeriali. Sono state inoltre rappresentate le condotte di alcuni Dirigenti dei Reparti Mobili e di taluni Questori delle province nelle quali il personale viene inviato per i servizi di ordine pubblico, che continuano a disattendere disposizioni definite a livello dipartimentale, nonostante siano state concepite proprio per garantire l'efficacia dei servizi e tutelare gli operatori. Si è arrivati persino a registrare, in un caso documentato per iscritto, l'esplicita dichiarazione di conoscere gli accordi e le relative circolari ministeriali, senza tuttavia ritenere di dovervi dare attuazione.

Una situazione che non può essere ulteriormente tollerata e rispetto alla quale il SIULP ha evidenziato come, fino ad oggi, non siano stati adottati interventi per ricondurre tali comportamenti al rispetto delle regole condivise. Ne deriva una domanda inevitabile: quale significato può avere un tavolo di confronto nazionale se gli accordi raggiunti e le disposizioni emanate vengono poi sistematicamente ignorati sul territorio, senza che ciò comporti alcuna conseguenza?

Un simile atteggiamento finisce inevitabilmente per compromettere non soltanto la credibilità del confronto sindacale, ma anche l'autorevolezza dell'ufficio Relazioni Sindacali e del Servizio competente. Il SIULP ha quindi richiamato l'attenzione sul fatto che le circolari in questione non sono disposizioni calate dall'alto, ma rappresentano il risultato degli incontri svolti negli anni e, soprattutto, delle segnalazioni provenienti dagli stessi operatori dei Reparti Mobili.

Si tratta di indicazioni che affrontano aspetti concreti della quotidianità lavorativa, a partire dalla dotazione dell'equipaggiamento, con particolare riferimento all'UBOT e allo sfollagente da portare sempre al seguito, per proseguire con l'uniformità dell'addestramento professionale, la previsione del capo contingente e del relativo autista quali unità aggiuntive rispetto a quelle richieste, la garanzia dei pasti caldi senza ricorrere alla più sbrigativa soluzione del buono pasto e il limite ordinario di non più di due Ufficiali di PG per squadra, fatta salva la possibilità di deroghe da valutare a livello locale. È stata inoltre ricordata la necessità che i funzionari frequentino la formazione presso la Scuola di Formazione dell'Ordine Pubblico di Nettuno assieme alle squadre destinate alla formazione iniziale e agli aggiornamenti periodici. Un'attività che continua a registrare una frequenza insufficiente.

Alla luce di quanto rappresentato, il SIULP ha chiesto con fermezza il ripristino e la piena applicazione delle circolari che recepiscono gli accordi raggiunti, affinché le disposizioni condivise non restino mere enunciazioni prive di effettività. È stata inoltre ribadita l'esigenza di dotare il personale di capi di abbigliamento idrorepellenti e ignifughi

realmente adeguati alle condizioni operative, così come quella di assicurare sistemazioni logistiche dignitose durante i servizi fuori sede, privilegiando, ove possibile, le camere singole e prevedendo verifiche rigorose sulle strutture ricettive utilizzate, considerato che in alcune circostanze sono state riscontrate condizioni del tutto inaccettabili.
Un altro tema affrontato ha riguardato i criteri di valutazione delle segnalazioni per le proposte premiali. Il SIULP ha chiesto che venga superata una logica eccessivamente individualistica, riconoscendo il valore dell'intera squadra, poiché il Reparto Mobile opera attraverso un'organizzazione nella quale il risultato è sempre il frutto della collaborazione e della sinergia tra tutti i suoi componenti. Non sarebbe quindi corretto valorizzare soltanto il singolo operatore, trascurando il contributo determinante degli altri appartenenti alla squadra.
Sul versante delle dotazioni e dei mezzi, il SIULP ha sollecitato una nuova assegnazione di idranti ai Reparti Mobili che ne sono ancora sprovvisti. Pur comprendendo le difficoltà di reperimento di tali mezzi, anche a livello internazionale, è stato evidenziato come gli idranti rappresentino ormai uno strumento determinante nella gestione delle manifestazioni più complesse e, pertanto, non sia più rinviabile una soluzione che consenta di colmare le attuali disparità tra i Reparti. È stata altresì richiesta una programmazione dei servizi più attenta e tempestiva, capace di tenere conto anche delle legittime esigenze personali degli operatori, e una maggiore attenzione nell'utilizzo dei mezzi come scudi. Il loro impiego sistematico per tale finalità provoca infatti danni rilevanti, con tempi di riparazione spesso tutt'altro che rapidi e, in alcuni casi, la conseguente indisponibilità dei veicoli, determinando ulteriori difficoltà operative per i Reparti interessati.
Particolare attenzione è stata poi dedicata alla distribuzione dei nuovi kit di protezione individuale, che dovranno essere resi disponibili in maniera capillare e tenere conto delle criticità emerse durante le recenti manifestazioni. A tale riguardo, è stata sottolineata l'importanza di migliorare anche lo scudo in dotazione, prevedendo una nuova maniglia di presa che possa agevolare sensibilmente l'operatore durante l'impiego. Il SIULP ha inoltre richiesto di ricevere un quadro aggiornato dei dati relativi alle attività di aggiornamento e addestramento professionale, nonché i dati utili a comprendere l'effettiva entità dei carichi di lavoro, verificare le condizioni di impiego del personale e programmare interventi organizzativi realmente rispondenti alle esigenze dei Reparti.
È stata infine ribadita la necessità di potenziare i l'opportunità di condizionamento fisico per il personale, un'attività che dovrebbe essere considerata parte integrante della preparazione professionale degli operatori, soprattutto in ragione delle particolari sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti durante i servizi di ordine pubblico. Quanto alla pianificazione e all'assegnazione di nuovi Agenti provenienti dalle scuole, anche con l'obiettivo di abbassare l'età media del personale in forza ad alcuni Reparti, il SIULP ha chiesto che la questione venga affrontata preventivamente all'interno del tavolo dedicato o in un tavolo istituito ad hoc, affinché le scelte organizzative siano condivise e non finiscano per comprimere le legittime aspettative di chi già presta servizio nei Reparti Mobili o di chi aspira a fame parte.
A conclusione del confronto, l'Amministrazione ha assunto l'impegno di verificare le situazioni rappresentate, intervenire per correggere le violazioni delle direttive e degli accordi esistenti e valorizzare maggiormente il lavoro e le determinazioni del tavolo. Il SIULP attende ora riscontri concreti sugli impegni assunti e continuerà a seguire con la massima attenzione ogni questione sollevata, vigilando affinché le criticità denunciate non rimangano, ancora una volta, semplici oggetto di discussione, ma trovino risposte effettive attraverso disposizioni chiare, operative e soprattutto rispettate da tutti, senza eccezioni, sull'intero territorio nazionale.
Per qualsiasi chiarimento o per segnalare specifiche criticità riguardanti i singoli Reparti è possibile rivolgersi alla propria Segreteria Provinciale.

L'indennità di prima sistemazione è prevista dall'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

Originariamente era una delle voci del vecchio trattamento economico di trasferimento contemplate nel titolo II della legge 18 dicembre 1973, n. 836. Successivamente, l'articolo 4, comma 44 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha soppresso le indennità e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati dalla legge 26 luglio 1978 n. 417, facendo salva l'indennità di prima sistemazione di cui all'art. 21 della stessa legge n. 836/1973, spettante alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento e attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente.
Mentre l'indennità di trasferimento (mensile e pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza e in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi) è prevista dall'articolo 1 della L. 29 marzo 2001 n. 86 esclusivamente in relazione ai trasferimenti d'ufficio, l'indennità di prima sistemazione risulta correlata al semplice trasferimento ad altra sede permanente di servizio. Invero, l'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, così come, in ultimo, modificato dall'articolo 4 della legge 12 novembre 2011 n. 183, prevede la corresponsione dell'indennità di prima sistemazione in caso di *"effettivo mutamento di residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio"* distinta da quella precedente e con i requisiti di distanza previsti per i trasferimenti d'autorità.
Per quel che concerne i destinatari del beneficio, l'articolo 25 della citata legge 836/1973 prevede che *"le indennità ed i rimborsi previsti dai precedenti articoli da 18 a 21 sono dovuti anche ai dipendenti non di ruolo trasferiti per assunzione in servizio di ruolo ed ai dipendenti civili e militari passati, senza interruzione di servizio, da uno ad altro ruolo anche di diversa amministrazione".*
Il beneficio economico, dunque, *"spetta al dipendente ogniqualvolta viene trasferito d'autorità tra due sedi di servizio; la misura subisce delle riduzioni a seconda se il dipendente trasferisce o meno la famiglia e se fruisce di alloggio nella nuova sede di servizio, a titolo completamente gratuito".*

Il legislatore ha però riservato la fruizione del beneficio soltanto a quei dipendenti, che pur in presenza delle sopracitate situazioni familiari, subiscono degli effettivi disagi economici conseguenti al trasferimento stesso (ad es. maggiori spese derivanti dall'allaccio delle utenze di gas, luce, acqua, ecc.). Conseguentemente, il legislatore ha voluto escludere dalla platea dei beneficiari quei dipendenti che per raggiungere la nuova sede di servizio, ricorrono al "pendolarismo" allorquando le due sedi interessate risultano limitrofe" (circolare n. 555/V-RS/Area 2^/01/20/14 del 4 maggio 2026).
La Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria e la giurisprudenza amministrativa/militare hanno ribadito la cumulabilità dell'indennità di prima sistemazione con il trattamento economico di trasferimento e le indennità accessorie collegate.
In particolare, per la Polizia di Stato, la Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, ha precisato che
L'indennità di prima sistemazione a differenza dell'istituto della legge 29 marzo 2001, n. 86, va corrisposta a tutti quei dipendenti che prendono servizio nella nuova sede e svolgono regolari compiti d'istituto, senza che sia necessario verificare il loro effettivo trasferimento. Ne consegue che i cosiddetti "pendolari", esclusi dalla possibilità di ottenere l'indennità di prima sistemazione, hanno diritto ad ottenere i benefici economici previsti dalla citata legge n. 86/2001 in caso di trasferimento d'autorità" (circolare n. 555/V-RS/Area 2^/01/20/14 del 4 maggio 2026).
Ha diritto all'indennità di prima sistemazione il personale che viene avviato a frequentare un corso di formazione per l'accesso ad una qualifica superiore oppure per il passaggio da un ruolo ad un altro, a seguito di un concorso.
Pertanto, gli allievi Vice Sovrintendente, al termine del corso di formazione, se destinati ad una sede di servizio diversa da quella di provenienza vengono trasferiti d'autorità dell'amministrazione con conseguente diritto sia all'indennità di prima sistemazione prevista dalla citata legge n.836/1973, e ss.mm. che alle indennità o ai rimborsi previsti dalla citata legge n.86/200" (circolare n. 555/V-RS/Area 2^/01/20/14 del 4 maggio 2026). Lo stesso dicasi per gli allievi Vice Ispettore, allievi Vice Commissari e quelli delle corrispondenti qualifiche del ruolo del personale tecnico-Scientifico e Professionale che, ai sensi dell'art. 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, sono posti in aspettativa con diritto al trattamento economico più favorevole, previsto dall'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (circolare n. 555/V-RS/Area 2^/01/20/14 del 4 maggio 2026).
La Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria del Dipartimento della P.S. ha, infine, chiarito che, oltre all'indennità di prima sistemazione, agli interessati compete anche l'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e successive modificazioni che deve considerarsi un emolumento migliorativo dell'indennità di prima sistemazione e da corrispondersi a condizione che gli interessati non godano di alloggio di servizio fornito gratuitamente dall'Amministrazione (n. 555/V-RS/Area 2^/01/20/14 del 4 maggio 2026).

Bonus colonnine domestiche di ricarica elettrica

Il bonus colonnine domestiche previsto dal **DPCM automotive** del 10 giugno 2026 è rivolto a persone fisiche residenti in Italia e condomìni per infrastrutture di ricarica installate in ambito privato. La piattaforma per presentare domanda è aperta dal 22 settembre 2026 e resterà disponibile fino al 31 gennaio 2027.
Il contributo copre l'80% delle spese ammissibili, entro il limite massimo di 1.500 euro per i privati e 8.000 euro per i condomìni.
Per il 2026 sono ammesse le installazioni completate dal 26 giugno 2026 al 31 dicembre 2026.
Alla misura per le colonnine domestiche sono destinati complessivamente 68 milioni di euro fino al 2030.
Le domande vengono accolte nei limiti delle risorse disponibili secondo le modalità previste dal decreto e dai successivi provvedimenti attuativi. L'articolo 6 del decreto stabilisce un contributo pari all'80% del prezzo di acquisto e posa in opera, fino a 1.500,00 euro per persona fisica e 8.000,00 euro per condominio e per parti comuni.
Il limite massimo opera anche quando l'80% della spesa sostenuta supera la soglia prevista. Per esempio, una spesa di 1.600 euro genera un contributo teorico di 1.280 euro, mentre una spesa di 2.200 euro produce un contributo di 1.500 euro, pari al tetto massimo previsto.
Sono ammesse le spese relative all'intero intervento di installazione come l'acquisto e la posa in opera di colonnine o wall box; gli impianti elettrici e le opere edili necessarie; gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio; la progettazione, la direzione lavori, la sicurezza e i collaudi; la connessione alla rete elettrica tramite nuovo punto di fornitura. L'acquisto della sola infrastruttura senza installazione non consente l'accesso al contributo. I pagamenti devono essere effettuati con strumenti tracciabili intestati al beneficiario.
L'accesso alla procedura avviene tramite SPID, CIE o CNS e richiede una casella PEC attiva. La domanda deve contenere i dati del beneficiario, le informazioni sull'intervento realizzato e la documentazione relativa alle spese sostenute. Le spese devono essere documentate attraverso fatture elettroniche e pagamenti effettuati con strumenti tracciabili. Invitalia gestisce la procedura per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, verificando le richieste entro i limiti delle risorse disponibili.

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

09/11 – Software SiculPol81. Implementazione nuove funzionalità. Rischio da stress lavoro correlato

10/11- FRONTEX SNE-2026-18

11/11 – 236° Corso di formazione per allievi agenti da assegnare ai Gruppi Sportivi "Fiamme Oro". Procedure di avvio al corso

Lettura delle chat di WhatsApp in assenza di sequestro

In relazione alla possibilità, per le forze di Polizia, di consultare liberamente i messaggi privati durante un controllo o una perquisizione esistono procedure precise che coinvolgono il magistrato e garantiscono i diritti della difesa. Senza questi passaggi, ogni prova raccolta risulta inutilizzabile.
Scorrere le chat di un indagato e di effettuare degli screenshot dei messaggi ritenuti compromettenti concretizza una pratica illegittima se compiuta in autonomia dagli agenti e al di fuori delle garanzie di legge.
La Cassazione ha chiarito che il supporto fisico, ovvero lo smartphone, contiene al suo interno un flusso di pensieri e informazioni che rientrano nella sfera più intima della persona. Pertanto, i messaggi non possono essere trattati come semplici documenti storici o oggetti qualunque. La loro acquisizione nel processo penale deve quindi seguire un percorso molto preciso.
La memoria di un dispositivo elettronico che contiene messaggi è equiparata a una cassetta delle lettere. Senza un decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero. La difesa può chiederne l'inutilizzabilità in ogni fase del procedimento. (Cass. sent. n. 6171/2026).
Per acquisire legalmente il contenuto di una chat, bisogna seguire le forme previste per il sequestro della corrispondenza (art. 254 cpp), informando il pubblico ministero che, attesa la necessità di acquisire i messaggi, emette un decreto di sequestro motivato.
Solo dopo il sequestro dell'intero dispositivo e l'acquisizione della copia forense dei dati si potrà analizzare il materiale, in modo da permettere alla difesa di verificare se i messaggi corrispondono all'originale.
Un messaggio può essere acquisito come un normale documento (art. 234 cpp) solo se ha perso ogni carattere di attualità e interesse alla riservatezza. In questo caso, la polizia potrebbe acquisirlo senza le rigide formalità del sequestro della corrispondenza. Ciò avviene solitamente per due motivi:

- il decorso di un lunghissimo periodo di tempo che rende la comunicazione ormai priva di rilievo per la vita privata attuale;
- altre cause che fanno svanire l'esigenza di segretezza della comunicazione.

Tuttavia, è molto difficile sostenere che una chat WhatsApp sia un reperto archeologico ormai privo di tutela della privacy. Quindi, la regola generale del sequestro tramite pubblico ministero resta la via obbligata.
Se la polizia giudiziaria decide di procedere all'acquisizione di messaggi tramite screenshot, anche con il consenso dell'interessato ma senza un decreto di sequestro e senza garanzie difensive la prova è nulla.

Pensioni di reversibilità: requisiti, importi, soglie di reddito e quote ai superstiti

La pensione ai superstiti è la prestazione che l'INPS eroga ai familiari di un pensionato o di un lavoratore assicurato dopo il decesso, in una quota percentuale del trattamento che il defunto percepiva o avrebbe maturato.
Beneficiari sono il coniuge e i figli e, in loro assenza, genitori, fratelli e sorelle a carico, con importi che variano secondo la composizione del nucleo superstite e i redditi personali del beneficiario.
Le soglie oltre le quali l'assegno subisce una decurtazione sono rideterminate ogni anno con la rivalutazione degli importi INPS, mentre la giurisprudenza costituzionale ha fissato un limite massimo alla decurtazione stessa.
In sintesi:

- il trattamento minimo INPS 2026 è di 611,85 euro mensili, pari a 7.954,05 euro annui su tredici mensilità, secondo la circolare INPS 19 dicembre 2025, n. 153;
- la pensione di reversibilità non subisce riduzioni fino a 23.862,15 euro di reddito personale annuo del beneficiario;
- oltre quella soglia la decurtazione è del 25%, sale al 40% oltre 31.816,20 euro e al 50% oltre 39.770,25 euro;
- la Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 2022, n. 162, ha vietato decurtazioni superiori all'ammontare dei redditi che le determinano, principio recepito dall'INPS con la circolare 22 dicembre 2023, n. 108;
- il figlio studente universitario conserva la quota con un reddito da lavoro annuo entro 10.340,27 euro nel 2026.

Due sono le tipologie del trattamento pensionistico per i superstiti: Pensione di reversibilità e pensione indiretta.
La pensione di reversibilità spetta ai familiari di chi era già titolare di pensione diretta di vecchiaia, anticipata, di anzianità, di inabilità o di invalidità, oppure ne aveva in corso la liquidazione.
La pensione indiretta riguarda invece i familiari di un assicurato deceduto prima del pensionamento, a condizione che avesse maturato i requisiti contributivi richiesti.
I familiari di un lavoratore deceduto accedono alla prestazione se l'assicurato poteva far valere almeno una delle due anzianità contributive seguenti:

- quindici anni di assicurazione e contribuzione, ovvero 780 contributi settimanali;
- cinque anni di assicurazione e contribuzione, ovvero 260 contributi settimanali, di cui almeno tre anni o 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso.

I superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità sono considerati superstiti di assicurato e percepiscono quindi la pensione indiretta, con il computo dei periodi in cui il familiare deceduto ha percepito l'assegno.
Importi pensione ai superstiti: quote per coniuge, figli e familiari
Al coniuge solo spetta il 60% della pensione del defunto, quota che sale all'80% in presenza di un figlio e al 100% con due o più figli. Le percentuali si applicano alla pensione già liquidata al dante causa o a quella che gli sarebbe spettata, e la somma delle quote non supera in nessun caso il 100%.
Le aliquote di reversibilità variano secondo i beneficiari che concorrono alla prestazione:

BENEFICIARI	QUOTA DELLA PENSIONE DEL DEFUNTO
Coniuge solo	60%
Coniuge e un figlio	80%
Coniuge e due o più figli	100%
Un figlio senza coniuge	70%
Due figli senza coniuge	80%
Tre o più figli senza coniuge	100%
Un genitore	15%
Due genitori	30%
Un fratello o una sorella	15%
Due fratelli o sorelle	30%
Tre fratelli o sorelle	45%
Quattro fratelli o sorelle	60%
Cinque fratelli o sorelle	75%
Sei fratelli o sorelle	90%
Sette o più fratelli o sorelle	100%

Nel 2026 la reversibilità è cumulabile per intero con redditi personali del beneficiario fino a 23.862,15 euro annui, pari a tre volte il trattamento minimo. Oltre quella soglia l'assegno subisce una riduzione crescente, secondo la tabella F allegata all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Le soglie si calcolano sul trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, che per il 2026 è di 7.954,05 euro su tredici mensilità. I valori aggiornati e quelli definitivi dell'anno precedente sono riportati nell'allegato 2 alla circolare INPS n. 153 del 19 dicembre 2025.

Assegno e soglie si muovono con lo stesso indice, perché i limiti sono multipli del trattamento minimo e seguono la sua rivalutazione. Chi affianca alla reversibilità una pensione diretta conserva quindi la propria posizione nelle fasce, mentre chi percepisce redditi da lavoro o da capitale cresciuti oltre l'indice di perequazione può attraversare una soglia e subire la decurtazione per la prima volta.

REDDITO ANNUO 2026	RIDUZIONE
Fino a 23.862,15 euro	Nessuna
Oltre 23.862,15 e fino a 31.816,20 euro	25%
Oltre 31.816,20 e fino a 39.770,25 euro	40%
Oltre 39.770,25 euro	50%

Concorrono al calcolo tutti i redditi assoggettabili a IRPEF, comprese le pensioni dirette del superstite, i redditi da lavoro dipendente e autonomo e i fabbricati tassati in via ordinaria. Sono esclusi la pensione ai superstiti stessa, il TFR e le competenze arretrate soggette a tassazione separata.

Le riduzioni non si applicano quando nel nucleo familiare del titolare sono presenti figli minori, studenti o inabili al lavoro: in quel caso l'assegno spetta nella quota piena a prescindere dal reddito del coniuge superstite.

La decurtazione effettiva della pensione di reversibilità non può superare l'ammontare dei redditi aggiuntivi che la determinano. La Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 2022, n. 162, ha dichiarato illegittimo il combinato disposto del terzo e quarto periodo dell'articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995 e della connessa tabella F, nella parte in cui non prevedeva quel limite. L'INPS ha recepito il principio con la circolare n. 108/2022, avviando il riesame d'ufficio delle posizioni interessate.

Accanto a quel tetto opera una seconda tutela, prevista dallo stesso comma 41: il trattamento risultante dal cumulo tra reddito e pensione ridotta non può scendere sotto quello che spetterebbe al beneficiario se il suo reddito fosse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente.

Un esempio di calcolo chiarisce l'effetto. Si consideri un coniuge solo, superstite di un pensionato con assegno da 1.500 euro lordi mensili: la quota teorica è 900 euro al mese, cioè 11.700 euro annui su tredici mensilità. Con un reddito personale di 24.000 euro il beneficiario si colloca nella seconda fascia e subirebbe una riduzione del 25%, pari a 2.925 euro annui, con pensione ridotta a 8.775 euro.

La garanzia della fascia precedente impone però il confronto con lo scenario in cui il reddito fosse fermo a 23.862,15 euro: in quel caso nessuna riduzione, pensione piena a 11.700 euro e trattamento complessivo di 35.562,15 euro. Poiché il complessivo calcolato con il taglio pieno si ferma a 32.775 euro, l'assegno viene elevato fino a 11.562,15 euro annui, poco meno di 890 euro al mese. La decurtazione effettiva scende così da 2.925 a 137,85 euro annui, esattamente l'eccedenza del reddito sopra la soglia.

Il coniuge separato ha diritto alla pensione ai superstiti in ogni caso, anche con addebito o per colpa e senza assegno alimentare. L'INPS ha allineato la propria prassi all'orientamento della Cassazione con la circolare n. 19/2022, superando il paragrafo 2.1 della circolare n. 185/2015 nella parte che subordinava il diritto alla titolarità dell'assegno alimentare. Il coniuge divorziato accede alla prestazione al ricorrere di tre condizioni congiunte previste dall'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898: titolarità di un assegno divorzile periodico riconosciuto giudizialmente, assenza di nuove nozze, inizio del rapporto assicurativo del defunto anteriore alla sentenza di scioglimento del matrimonio.

Quando concorrono ex coniuge e vedovo o vedova, la ripartizione della quota è stabilita dal Tribunale. La Corte costituzionale, con sentenza 4 novembre 1999, n. 419, ha indicato la durata dei rispettivi matrimoni come criterio centrale, cui si affiancano in funzione correttiva le condizioni economiche delle parti, l'entità dell'assegno divorzile e l'eventuale convivenza prematrimoniale.

Il partner dell'unione civile è equiparato al coniuge in materia previdenziale ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76. Il diritto si perde con le nuove nozze, che danno luogo alla liquidazione in capitale di due annualità della

pensione in pagamento. I figli minorenni alla data del decesso hanno sempre diritto alla quota, senza condizioni ulteriori. I figli riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso conservano il diritto a qualsiasi età (la reversibilità ai figli disabili hanno diritto alla pensione di reversibilità senza limiti di età se manca un coniuge in vita) mentre per i figli studenti il limite è di ventuno anni in caso di scuola media o corso di formazione professionale e di ventisei anni con reversibilità agli universitari, entro la durata legale del corso.
Lo svolgimento di attività lavorativa non estingue il diritto del figlio studente se il reddito annuo si mantiene sotto il trattamento minimo maggiorato del 30%, secondo il paragrafo 5 della circolare INPS n. 185/2015. Il limite è di 10.340,27 euro per il 2026 e di 10.197,46 euro per il 2025.
L'INPS considera equiparati ai figli le seguenti categorie di superstiti:

- figli adottivi e affiliati del lavoratore deceduto;
- figli del deceduto riconosciuti o giudizialmente dichiarati;
- figli non riconoscibili per i quali il defunto era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall'articolo 279 del codice civile;
- figli non riconoscibili che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio ai sensi degli articoli 580 e 594 del codice civile;
- figli nati dal precedente matrimonio del coniuge;
- minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;
- nipoti minori, anche senza affidamento formale, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti;
- figli postumi, nati entro il trecentesimo giorno dalla data di decesso del padre, con decorrenza della contitolarità dal primo giorno del mese successivo alla nascita.
- Nipoti, genitori, fratelli e sorelle a carico del defunto

I genitori superstiti accedono alla prestazione in assenza di coniuge e figli aventi diritto, a condizione che abbiano compiuto sessantacinque anni, non siano titolari di altra pensione e risultassero a carico del lavoratore deceduto. In mancanza anche dei genitori il diritto passa ai fratelli celibi e alle sorelle nubili inabili al lavoro, non titolari di pensione e a carico del defunto.
Un caso a sé riguarda i nipoti orfani inabili conviventi con i nonni. La Corte costituzionale, con sentenza n. 88/2022, ha dichiarato illegittimo l'articolo 38 del d.P.R. n. 818/1957 nella parte in cui escludeva dai destinatari diretti della pensione ai superstiti i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti. L'INPS ha dato attuazione alla pronuncia con la circolare 7 maggio 2024, n. 64, riesaminando su richiesta le domande già respinte.
Quando i requisiti per la pensione ai superstiti mancano, la normativa prevede due prestazioni sostitutive alternative fra loro. La prima riguarda i superstiti di un assicurato nel regime retributivo o misto, la seconda quelli di chi sarebbe stato liquidato interamente con il sistema contributivo.
L'indennità per morte spetta in assenza del diritto alla pensione indiretta se nei cinque anni anteriori al decesso risulta versato o accreditato almeno un anno di contribuzione. L'importo è pari a quarantacinque volte l'ammontare dei contributi base versati in favore dell'assicurato.
L'indennità una tantum è disciplinata dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e spetta ai superstiti dell'assicurato il cui trattamento sarebbe stato liquidato esclusivamente con il sistema contributivo. L'importo si ottiene moltiplicando l'assegno sociale mensile, pari a 546,24 euro nel 2026, per il numero delle annualità di contribuzione accreditata, con calcolo proporzionale alle settimane coperte per i periodi inferiori all'anno.
La somma è ripartita fra i beneficiari con gli stessi criteri della pensione ai superstiti. Se a uno di essi l'indennità non spetta, perché destinatario di rendita INAIL o titolare di redditi oltre i limiti, l'intero importo è ripartito fra gli altri aventi titolo. La domanda si presenta esclusivamente per via telematica, tramite il portale INPS con credenziali digitali personali, il Contact Center o un patronato. Può essere inoltrata in qualsiasi momento dopo il decesso, purché entro dieci anni: oltre quel termine i ratei non riscossi cadono in prescrizione ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile.
La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Per il coniuge superstite l'Istituto rende disponibile una domanda precompilata nell'area riservata MyINPS.

SIULP L'Aquila: eletto nuovo Segretario Provinciale

Il Direttivo Provinciale del Siulp L'Aquila ha eletto il collega Berardino DI TOMMASO nuovo Segretario Generale Provinciale. Al neoeletto Segretario gli auguri di buon lavoro e al Segretario uscente, Annalisa TRACANNA, un ringraziamento per il lavoro sin qui svolto.



tratto da:
*Siulp Collegamento Flash numero 46/2026 del 14 Novembre 2026